



Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – **PRIMARIA:** S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - **INFANZIA:** S. Caterina - Archi

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

A.S 2023-24

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

DEGLI ALUNNI H

A cura della Referente inclusione, Coordinatrice Area 2 , e della Commissione GLHI

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI H

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Aggiornamento ai sensi della normativa MIUR

a.s. 2023-2024

L'I.C. Falcomatà-Archi, accoglie per l'anno scolastico 2023-2024, n° 59 alunni con disabilità con tipologia EH appartenenti alla Scuola Primaria (n° 27 alunni) , alla Scuola dell'Infanzia (n°6 alunni) e n°26 alunni alla Scuola Secondaria di Primo Grado (plessi Klearchos e Pirandello) . Gli alunni sono affidati ad un corpo docente di sostegno che, a pieno regime, risulta composto da n° 48 unità complessive fra docenti titolari a t.i. , docenti in assegnazione provvisoria e/o incarico annuale, potenziamento del disagio ecc..

Tutti gli alunni sono forniti di certificazione (L.104/92 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006) ai fini dell'integrazione scolastica e, precisamente, n° 32 alunni (n°6 di Sc. dell'Infanzia , n° 13 di sc. Primaria e n°13 di Sc. Sec. di Primo Grado) presentano una certificazione di gravità EH .

L'Istituto Comprensivo comprende tre plessi di Scuola primaria: S. Caterina , San Brunello ed Archi. Nel plesso di S. Caterina è, inoltre , ospitata anche la Scuole dell'Infanzia. Anche ad Archi è presente un plesso di scuola dell'Infanzia e presso le due scuole sono iscritti, nel presente anno scolastico, n°6 alunni diversamente abili, tutti possesso di L.104 art.3c.3.

Il plesso di Santa Caterina Scuola Primaria, accoglie n° 13 alunni con disabilità EH, di cui n°6 alunni con disabilità psicofisica in situazione di gravità in possesso di L.104/DPCM185/2006 art.3 c.3 e n° 3 alunni psicofisici in possesso L.104 art.3c.1 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006 c.1 .

Il plesso di San Brunello, Scuola Primaria, accoglie n° 4 alunni con disabilità (su tipologia EH), due dei quali in possesso L.104 art.3c.3 e n° 2 in possesso di L.104/92 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006 c.1

Il Plesso di Archi , Scuola Primaria , accoglie n° 9 alunni con disabilità (su tipologia EH) n°5 dei quali in situazione di gravità .

La scuola secondaria di Primo Grado Pirandello accoglie n°19 alunni EH, n°12 dei quali in possesso di DPCM L.104 art.3 c.3 (situazione di gravità).

La scuola secondaria di Primo Grado Klearchos accoglie n° 7 alunni (di cui n°1 in possesso di L.104 art.3 c.3 e/o DPCM L.104 art.3 c.3) .

I plessi risultano generalmente dotati di strutture idonee ad accogliere alunni disabili: scivoli gommati ed in cemento per accedere ai locali della scuola e muoversi all'interno di essa con le sedie a rotelle e bagni attrezzati.

Il plesso di San Brunello risulta dotato di strutture e locali idonei allo svolgimento dell'attività individualizzata di sostegno; tra le risorse sottolineiamo l' esistenza di un' aula multimediale, particolarmente utile per l'uso di software didattici di genere vario (recupero difficoltà cognitive, linguistiche, logico-matematiche, dislessia, ecc.).

Il plesso di S. Caterina dispone di una palestra, di due aule multimediali dislocate al primo ed al secondo piano dell'edificio, ma appare carente, almeno al momento, quanto a locali idonei, al piano terra dell'edificio, per svolgere attività di sostegno di tipo individualizzato, a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, musicoterapia ecc. Attività, queste ultime, necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità predisposte per gli alunni diversamente abili nel PEI. Il plesso di Vito, che ospitava 5 classi di scuola primaria con aule ed ambienti confortevoli e luminosi e di un cortile esterno adibito ad orto per le attività laboratoriali di educazione all'ambiente ed alla salute degli alunni, non è attualmente funzionante.

Il plesso di Archi Cep , che accoglie tutte le classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado su piani diversi , è spazioso, ricco di attrezzature e sussidi, di un laboratorio multimediale ben organizzato, di un laboratorio musicale, di un ampio salone che funge, tra l'altro , da teatro per le rappresentazioni degli alunni , di locali idonei allo svolgimento di attività varie a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, ecc. E', inoltre, circondato di ampi spazi verdi.

L'edificio in cui è ospitata la la Scuola Secondaria di Primo Grado Pirandello è organizzato su due piani e dispone di aule ampie e luminose, di un laboratorio multimediale ricco ed attrezzato, di un laboratorio musicale, di un locale per la mensa, di una palestra spaziosa e luminosa e di spazi esterni.

Gli operatori scolastici e quelli sanitari sono, da sempre, in rapporto di stretta e proficua collaborazione. In particolare, va sottolineata la grande sensibilità e disponibilità collaborativa degli specialisti dell'U.M.V. ASP n° 5 che fanno parte del GLO operativo dell'Istituto Comprensivo, e degli operatori degli Istituti di riabilitazione di Reggio Calabria (Casa Serena, Villa Betania, Skinner, Mariotti ecc.)

BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

In base al dettato costituzionale, la scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione dell'uomo e del cittadino. In particolare, gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica centrata sul deficit e tenga

piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Questi allievi, quindi, necessitano di:

- A) potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;
- B) sviluppare le abilità metacognitive e metaemozionali necessarie per iniziare a prendere consapevolezza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante;
- C) acquisire la capacità di cooperare ed interagire con gli altri attraverso attività di piccolo e grande gruppo;
- D) acquisire la capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi;
- E) usufruire di un "percorso" atto a superare difficoltà personali ed ostacoli presenti nell'ambiente.

Essi hanno bisogno, inoltre, che la scuola individui preliminarmente le difficoltà di apprendimento e di relazione attraverso appositi strumenti di osservazione e rilevazione, che promuova la loro integrazione e favorisca, mediante progetti in sintonia con le linee generali del P.T.O.F., la realizzazione di un percorso che miri all'uguaglianza valorizzando le diversità.

A tal proposito, è bene sottolineare che la scelta di un curriculum riservato agli allievi con deficit non va intesa come opzione per una didattica differenziale. Il processo educativo, specie in presenza di alunni disabili gravi, non può muovere da programmi e percorsi predefiniti a priori a tavolino, ma deve nascere in situazione e coinvolgere le dimensioni affettive, emozionali, sociali e cognitive degli adulti e degli alunni.

Si tratta di costruire un percorso personalizzato che non è una diversa direzione d'apprendimento rispetto alla classe, ma solo una strada più agevole, più consona alle potenzialità del discente in termini di tempi e di modalità dell'offerta didattica, in coerenza con il principio secondo cui l'individualizzazione e la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento e l'integrazione rappresentano due esigenze egualmente irrinunciabili da conciliare.

Pertanto, il curriculum differenziato rappresenta la sintesi equilibrata fra due variabili: la progettazione didattico-educativa rivolta a tutti gli alunni e quella rivolta agli allievi diversamente abili.

PRINCIPALI FASI DELL'ACCOGLIENZA

FASE	PERIODO	ATTIVITA'
ISCRIZIONE	ENTRO IL MESE DI GENNAIO	La famiglia incontra il Dirigente Scolastico ed eventualmente la referente inclusione ; visita la scuola; presenta la domanda di iscrizione in Segreteria entro i termini di legge, corredata di certificazione e diagnosi funzionale secondo la L. 104/1992 , nelle more della stesura del Profilo di funzionamento (come previsto dal D.I. 182/2020 ess.ii.mm.)

CONOSCENZA	TRA GENNAIO E GIUGNO	<p>Sono previsti alcuni incontri che vedono coinvolte, a vario titolo, le seguenti figure: il Dirigente, la referente inclusione, i futuri docenti, la famiglia... Tali riunioni sono volte a conoscere la situazione dell'alunno e a predisporre al meglio il suo ingresso nel nuovo ordine di scuola. Inoltre, ai sensi del D.I.182/2020 e ss.mm.ii., entro il mese di giugno deve essere stilato il Pei provvisorio per assicurare al minore con disabilità i necessari accorgimenti e misure per garantire l'ottimale inclusione nel nuovo contesto scolastico</p>
INSERIMENTO	SETTEMBRE	<p>I nuovi insegnanti incontrano la famiglia e i docenti del precedente ordine di scuola, per ricercare le condizioni migliori per creare l'ambiente didattico più adatto all'alunno.</p> <p>Nel caso della Scuola dell'Infanzia o di specifiche situazioni di particolare complessità, si può prevedere un inserimento graduale: per alcune ore al giorno, fino a giungere alla frequenza ritenuta ottimale per l'alunno.</p> <p>Naturalmente queste decisioni vengono prese dalla famiglia, in accordo con il Dirigente, la docente referente, i docenti di sostegno o di classe o sezione e sentito il parere degli specialisti che hanno in carico il bambino.</p>
INCLUSIONE	INTERO ANNO SCOLASTICO	<p>Si svolge il vero processo di inclusione: dopo un'iniziale fase di osservazione, si procede, entro il 31 ottobre, alla realizzazione del P.E.I. ed alla sua prima approvazione; quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita. Il PEI viene soggetto a revisione periodica e ad approvazione finale entro il 30 giugno di ogni a.s. e può, comunque, essere oggetto di modifiche e/o revisione qualora se ne ravvisi l'esigenza</p>

GLI E GLHI D'ISTITUTO

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le Scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

La circolare ministeriale del 22.11.2013 Prot. n.0002563, successiva alla Nota prot. n°1551 del 27 dicembre 2012 e la C.M. n°8 del 6 marzo 2013 , avente come oggetto: “STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. A.S. 2013-2014. CHIARIMENTI” con la quale il Ministero ha fornito ulteriori informazioni in merito all’individuazione, agli strumenti di intervento ed al ruolo dei consigli di classe in merito ai BES, sono, oltre alla legislazione sui DVA e sui DSA, gli importanti riferimenti normativi cui richiamarsi per quanto attiene ai BES, nonché la normativa ultima su riportata (L.107/2015 e decreti attuativi) .

Come si ricava dalla C.M. n°8 del 6 marzo 2013 e dalla modulistica prodotta da diversi uffici scolastici a partire dal mese di giugno 2013, sotto la sigla BES si includono tre grandi categorie:

i DA o DVA (ossia gli alunni con disabilità), i DSA ed una terza categoria, quella dello svantaggio (socio-economico e/o linguistico/culturale). La vera novità riguarda proprio quest’ultima categoria: per la prima volta si chiede ai Consigli di classe di predisporre, qualora lo ritengano opportuno ed all’unanimità, di predisporre un piano personalizzato per chi vive in una situazione di generico “disagio”. In questo mare magnum di novità, tuttora in fieri, è parso non solo utile, ma indispensabile, predisporre un documento che tenga conto di queste novità e renda il nostro I.C. in grado di gestire, con gli strumenti più appropriati, la problematica inerente i BES.

L’adozione del Protocollo di rete per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra tutte le scuole che operano nello stesso istituto comprensivo e che sono pertanto accomunate dalla stessa complessità.

Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Al fine dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il Collegio Docenti dell’I.C. ha sottolineato la necessità di raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise ;
- favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.
- fornire strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;
- monitorare le azioni e gli interventi.

L'inclusione degli alunni può essere realizzata solo in una scuola che è in grado di riconoscere effettivamente i Bisogni Educativi Speciali.

Questa premessa è resa indispensabile dalla normativa ultima in materia di BES e dalla necessità che i minori con disabilità siano fatti oggetto di particolari modalità di intervento, integrazione, valutazione secondo quanto, appresso, meglio delineato.

L'integrazione ed il successo formativo dell'alunno disabile si concretizzano attraverso percorsi individualizzati e sostenuti dal progetto educativo personalizzato *P.E.I.*, nell'ambito di una costante interazione tra famiglia, scuola e territorio.

Si possono realizzare diverse forme di individualizzazione: da un semplice intervento attraverso attività esemplificative concordate con il docente di sostegno, da parte degli insegnanti di classe, alla necessità di costruire un vero e proprio *P.E.I.* per alunni in situazione di grave difficoltà, con l'utilizzo di risorse aggiuntive come gli assistenti socio-educativi o altre risorse umane messe a disposizione dagli enti locali.

Questo non significa che la programmazione individualizzata sia utile solo agli alunni con ritardo mentale o con comportamenti problematici, può bensì essere rivolta anche ad alunni meno gravi, non certificati come diversamente abili, come nel caso dei disturbi dell'apprendimento, i quali dovrebbero beneficiare di una didattica più rispondente ai bisogni dell'alunno.

In quest'ottica, che cerca di superare la logica emarginante della coppia alunno–insegnante di sostegno. Il nostro Istituto Comprensivo si sta attivando con esperienze didattiche alternative e soluzioni organizzative diverse, come quelle che mettano in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all'interno del contesto classe, al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo, il tutoring (alunni con funzione reciproca di insegnamento), e soprattutto con il coinvolgimento diretto ed indispensabile dell'A.S.P., dei servizi sociali presenti sul territorio e delle famiglie.

La scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dai genitori degli alunni diversamente abili rispetto agli itinerari di crescita dei propri figli, in modo da programmare con maggiore efficacia l'intervento educativo.

A tal proposito, alcune recenti note e circolari ministeriali ribadiscono che ***“il sostegno agli alunni con disabilità , attraverso percorsi didattici individualizzati, fa capo, oltre che all'insegnante specializzato, all'intero corpo docente”*** e che ***“il processo di inclusione scolastica si fonda sull'assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita.”***

Pertanto, compito dell'insegnante di sostegno **è quello di programmare**, all'interno del consiglio di classe, l'intervento educativo insieme agli insegnanti curricolari, assicurando ai colleghi le indispensabili mediazioni didattiche e relazionali per un'effettiva integrazione dell'alunno nel contesto della classe.

Le attività dell'insegnante di sostegno dovrebbero, poi, integrarsi e amalgamarsi in una più globale funzione di sostegno che la comunità scolastica nel suo insieme ha il compito di attivare nei confronti delle tante e diverse situazioni di disagio e di difficoltà presenti.

Tenendo presenti gli elementi fin qui evidenziati, il GLHI/GLI , presente all'interno dell'I.C. definisce gli interventi, che saranno poi declinati ed opportunamente personalizzati e calibrati nel PEI e, laddove si evidenzino particolari esigenze e /o difficoltà , finalità e obiettivi da raggiungere nel progetto di **“INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ”**

FINALITÀ

- Trasformare la scuola in una piccola comunità educante improntata a rapporti di cooperazione e collaborazione.
- Incrementare le capacità comunicativo/espressive degli alunni con disabilità
- Offrire agli alunni nuove opportunità educative.

➤ **OBIETTIVI GENERALI**

- Sviluppo della personalità in un contesto socializzante.
- Valorizzazione delle attività e dei linguaggi espressivo-comunicativi.
- Offrire agli alunni con disabilità e a quelli che presentano difficoltà d'inserimento, la possibilità di fruire di esperienze educative variegata attraverso laboratori di tipo diverso e calibrati sulle loro reali necessità.
- Rispettare le più elementari regole di convivenza in un piccolo gruppo per sapere poi trovare un giusto inserimento nel vissuto di tutti i giorni.

➤ **OBIETTIVI SPECIFICI**

- Potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;
- Accrescere e favorire le capacità di autonomia personale e sociale;
- Stimolare le capacità espressive, anche attraverso strategie ed attività volte a potenziare la creatività.
- Ricercare tutti gli strumenti possibili per agevolare la comunicazione.
- Accrescere il retroterra di esperienze pratiche e manipolatorie degli alunni.
- Stimolare la comunicazione anche attraverso l'utilizzo di linguaggi multimediali.
- Migliorare le capacità di rilassamento.
- Favorire l'interiorizzazione e la rappresentazione del proprio schema corporeo.
- Acquisire ed affinare la dimensione spazio-temporale.

CONTENUTI:

- far conoscere lo spazio scolastico;
- organizzare i contatti fra gli alunni;
- organizzare i contatti fra docenti e alunni;
- fornire le informazioni e gli strumenti minimi per lo sviluppo della dimensione psico-motoria, socio-relazionale e cognitiva degli alunni.

TEMPI:

Le prime due settimane dell'anno scolastico (mese di settembre) per insegnare all'allievo a muoversi all'interno dell'Istituto; tutto l'anno scolastico, affinché il progetto favorisca momenti di crescita socio-affettivo-relazionale e cognitiva, mese di gennaio ed intero anno scolastico .

STRUMENTI E MATERIALI DI APPRENDIMENTO

Riguardo agli strumenti e materiali di supporto, si è scelto di affiancare ai tradizionali supporti (testi, schede, materiale strutturato e non, ecc.) l'utilizzo di strumenti didattici multimediali che consentano agli alunni l'integrazione di testi, immagini, audio e video e che permettano ai soggetti flessibilità nell'uso , libertà di scelta del percorso e di una adeguata velocità di apprendimento ed interattività con lo strumento.

Il progetto pertanto prevede, soprattutto per gli alunni particolarmente dotati, l' utilizzo del PC (reso possibile dalla presenza in tutti i plessi di attrezzate aule multimediali) e dei software didattici reperibili sui comuni supporti (floppy disk, CDROM) come anche sulla rete Internet.

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE

Indichiamo , quindi, le principali strategie didattiche di matrice inclusiva inclusive che favoriscono il rispetto della diversità e la comunicazione al fine di garantire un apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli alunni:

- apprendimento cooperativo o cooperative learning. Tra le strategie e metodologie didattiche inclusive, quella dell'apprendimento cooperativo è la più facile da implementare. Studiando insieme in piccoli gruppi, gli alunni ricordano meglio i concetti grazie all'interazione e sviluppano qualità come responsabilità, interdipendenza positiva e abilità sociali;
- tutoring. Chiedere ad alcuni alunni di diventare tutor degli altri è una delle metodologie di sostegno che può favorire nuovi contatti sociali e l'apprendimento interattivo. Inoltre, è anche utile per l'alunno che svolge il ruolo di tutor, sia per memorizzare i concetti, sia per una sua maggiore responsabilizzazione ed educazione alla diversità;
- problem solving. Trovare soluzioni a problemi attraverso conoscenze già acquisite, suscita l'interesse degli alunni e aumenta la loro autostima e fiducia nelle proprie capacità;
- studio di caso. Consiste in una descrizione dettagliata di un problema reale che gli alunni devono identificare e posizionare, trovando delle modalità di approccio efficaci;
- didattica laboratoriale. Questo metodo si basa sulla riproduzione pratica di un concetto teorico appreso in precedenza, che permette agli studenti di produrre qualcosa attraverso strategie già conosciute o apprese sul momento;
- flipped classroom. Tecnica che prevede dei materiali multimediali su un tema che gli studenti consultano a casa per essere già preparati sull'argomento del giorno;
- dibattito. Metodologia estremamente efficace per sviluppare competenze linguistiche, logiche e comportamentali utili per far parte della cittadinanza attiva;
- processo a personaggi storici. Strategia simile a quella del dibattito, dove però si mette in atto un processo a un personaggio storico. Il metodo favorisce la comprensione logica degli eventi e l'espressione chiara e concisa del proprio punto di vista supportato dai fatti;

- role playing. Una forma di esercitazione dove gli alunni svolgono per un tempo limitato il ruolo di attori davanti a un gruppo di spettatori. Questo metodo aiuta a comprendere meglio dinamiche sociali e punti di vista diversi dal proprio;
- compiti di realtà. Strategia didattica inclusiva volta alla risoluzione di una situazione-problema simile alla vita reale, che offre l'occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche, preparando gli alunni alle interazioni sociali fuori dalla scuola, e che in più offre l'occasione di collaborare riflettendo sul proprio comportamento;
- utilizzo di tecnologie. L'uso di tecnologie, come robotica educativa o software, facilitano l'apprendimento, aiutano gli alunni ad avvicinarsi alle competenze tecnico-scientifiche in modo interattivo e a colmare il digital divide.

Per realizzare attività didattica di matrice inclusiva, infine, occorre tenere in debita considerazione le seguenti variabili:

comunicative: esprimere il messaggio in modo chiaro e usare più codici comunicativi attraverso mappe concettuali, video, tabelle, immagini;

cognitive: attivare i processi cognitivi negli alunni adattando il contenuto a carichi di difficoltà diversi e guidando un cambiamento consapevole nella loro mente;

gestionali: controllo della classe attraverso la comunicazione di regole chiare e condivise e gestione dei feedback;

partecipative: garantire la partecipazione di tutti contenendo il calo di attenzione e motivazione.

Naturalmente, per concludere questa panoramica sulle strategie didattiche inclusive, è evidente che le risorse che l'insegnante può utilizzare per una efficace didattica inclusiva sono molteplici: dall'interazione con i compagni di classe, all'adattamento del proprio stile comunicativo e dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e stili cognitivi presenti in classe.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il G.L.O. con la partecipazione di tutte le componenti di cui al Decreto di nomina a cura del D.S. sulla base del Profilo di funzionamento ovvero, in sua assenza come previsto anche dal Decreto n.153/2023 emendativo del D.I.182/2020 sulla base della D.F. e del P.D.F., procederà alla redazione del PEI (Art. 12 L. 104 e D.lgs n°66/2017, 96/2019 e D.I. 182/2020 e ss.mm.ii.) di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Sarà convocato due volte l'anno il GLI d'Istituto (art. 15 Legge 104/92 e D.lgs n°66/2017).

IL GLHI verrà convocato sia nella fase iniziale dell'anno scolastico per le necessarie procedure di assegnazione delle risorse umane agli alunni ed alle classi , che per motivi di studio, ricerca e supporto al GLI durante il corso dell'intero a.s. .

GLO

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 Comma 10

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente , o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. Comma 11 All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

DLgs 66/2017: articolo 7 Comma 2

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter e ss.mm.ii.; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [...]; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

COMPOSIZIONE DEL GLO

La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo decreto sull'inclusione: il PEI è discusso, approvato e verificato da

questo nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per un anno scolastico.

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto 153/2023.

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano ai lavori del GLO.

Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità».

L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.

A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);
- docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento.

Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale.

Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:

- specialisti e terapisti dell'ASL;
- specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
- componenti del GIT.

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.

La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.

SUPPORTO DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto”. Pertanto l'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. L'UVM è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi. L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

Indicativamente le Linee Guida suggeriscono due modalità, adottabili entrambe o in alternativa:

- l'ASL indica uno o più membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e - se impossibilitati a partecipare - manterranno i contatti in altro modo;
- si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, si potrà concordare che la nuova unità multidisciplinare prenda in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.

INCONTRI DEL GLO

Il DLgs 66/2017, all'articolo 7 comma 2, ed il successivo D.I. n°182 del 29 dicembre 2020, prevede diversi momenti per le riunioni del GLO finalizzati alla redazione del PEI, prima in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una verifica periodica, da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, nel corso dell'anno. Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni: – un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso. Il limite temporale indicato dal Decreto («di norma, non oltre il mese di ottobre») dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Se ci sono le condizioni, le istituzioni scolastiche si impegnano a definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione. Si ricorda che l'espressione "in via definitiva" usata dal decreto ha lo scopo di distinguere il PEI redatto all'inizio dell'anno scolastico dal PEI redatto in via provvisoria di giugno, ma certamente il documento può essere modificato anche nel corso dell'anno scolastico in quanto rappresenta uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che appare necessario; – incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi incontri dipende dai bisogni

emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari; – un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

– solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista - sempre entro il mese di giugno - la convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria.

FORMULAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione)

- a. è elaborato ed approvato dal GLO;
- b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;
- d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;
- g. è un atto amministrativo che garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

VALUTAZIONE

Per quanto concerne la valutazione, in particolare, il riferimento fondamentale resta l'art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992, che fissa i seguenti punti: 1. Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato: a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano]; b) quali attività integrative e

di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

APPENDICE NORMATIVA SULL'INCLUSIONE

A cura della Referente Inclusione doc. Ernesta Teresa Di stefano

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. La Legge 104/92, legge quadro della disabilità, riconosce, nelle connotazioni fondamentali, e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Inoltre, una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità", diramate con nota del 4 agosto 2000. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l'Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.

La L.107/2015 ed i successivi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. N°66/2017, il D.lgs. n°62/2017, il D.lgs. n°96 del 7/8/2019 ed il D.I. 182/2020 e ss.mm.ii. (in particolare il Decreto n.153 del 1 agosto 2023), tornato in piena vigenza grazie alla sentenza n° 3196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha accolto l'appello presentato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro il pronunciamento del TAR del Lazio del luglio 2021 che annullava il decreto relativo al nuovo PEI, hanno previsto importanti novità in merito all'inclusione nonché alla valutazione degli alunni con disabilità e con DSA. Il 28 agosto 2019, in particolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 che contiene "Disposizioni integrative e correttive" al decreto legislativo n. 66/2017 (il decreto che, appunto, in attuazione della Legge 107/2015, detta norme per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 settembre 2019, ma va precisato che l'art. 1, c. 180 della legge n. 107/2015 aveva previsto l'emanazione di più decreti legislativi attuativi della legge stessa. Con il ministero Fedeli, essi furono approvati dal Governo in prima lettura il 14 gennaio 2017 (otto schemi di decreti

legislativi): ultimato l'iter di approvazione, essi furono emanati il 13 aprile successivo. Fra di essi, quello recante il n. 66 è rubricato "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

L'entrata in vigore era prevista con decorrenza primo gennaio 2019 (art. 19, c. 1); dalla stessa data era disposta la soppressione del D.P.R. 24 febbraio 1994, l'Atto di indirizzo che per oltre venti anni aveva costituito la linea di raccordo tra istituzioni sanitarie e istituzioni scolastiche nella costruzione di passaggi fondamentali quali la Diagnosi funzionale, il Profilo dinamico funzionale e il P.E.I. Il termine del primo gennaio 2019 fu poi prorogato al primo settembre 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 1138, lett. b) in forza della disposizione di cui al c. 184 della stessa legge n. 107. Con il ministero Bussetti, l'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica elaborava il testo di modifica del D.Lgs. n. 66: tale testo, approvato in via provvisoria il 20 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri, ha visto la sua edizione definitiva con la pubblicazione appunto del D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019, recante: Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (G.U. 28 agosto 2019). Le modifiche al D.Lgs. n. 66/2017 sull'inclusione scolastica interessano in misura più o meno rilevante la quasi totalità dei 20 articoli di cui si compone il testo: alcune sono di natura formale, quale la sostituzione della locuzione "disabilità certificata" con formule del tipo "accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica", quasi a delimitare all'ambito scolastico i bisogni educativi speciali di cui sono portatori tali alunni. Altre modifiche invece sono di rilievo, e fra di esse ricordiamo:

1. il richiamo rafforzato al principio di "accomodamento ragionevole" previsto dalla Convenzione ONU sulla disabilità (art. 3 e art. 8, c. 1);
2. la separazione fra i compiti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, affidata agli assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza igienica e di base, assegnati ai collaboratori scolastici (art. 3, c. 4 e 5);
3. la riscrittura della procedura di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nonché del Profilo di funzionamento (art. 5);
4. il maggior dettaglio nelle indicazioni della procedura per la elaborazione del PEI, il Piano educativo individualizzato (art. 7);
5. la regolazione ex lege delle funzioni e della composizione del Gruppo di lavoro operativo (GLO), che elabora e verifica il PEI dei singoli alunni (art. 7, c. 2; art. 9, c. c. 10) nonché la partecipazione al GLO degli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado (art. 9, c. 11);
6. il ridimensionamento e la nuova definizione delle competenze del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) (art. 9, c. 4 sgg.);
7. l'istituzione dei Centri territoriali di supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione (art. 9, c. 2-bis);
8. la previsione di misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole (art. 15-bis).

La normativa succitata, in sintesi, ed in particolare il D.lgsn°66/2027 ed il D.I. 182/2020 con le Linee Guida ed i modelli di PEI cosiddetti ICF allegati così come modificati dal Decreto n.153 del 1 agosto 2023 , chiariscono, tra l'altro, il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane: la disabilità, infatti, viene ora ricondotta ai criteri dell'ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone. Con il nuovo Decreto, la famiglia partecipa a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell'alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Inoltre, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento. Ragioni di opportunità e la considerazione della portata innovativa di tali aspetti hanno rinviato, come sopra anticipato, al 2019 l'entrata in vigore che

vede le Istituzioni scolastiche tuttora in attesa anche di congrue circolari applicative ed esplicative. Nell'articolo 5 comma 4 lettera c , viene specificato che il Profilo di funzionamento “è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Il testo finale del DLGS 66 parla, inoltre, di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell'ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all'articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». La continuità didattica dovrebbe, secondo il decreto, essere maggiormente garantita (articolo 14 del Decreto 66/17): viene, infatti, mantenuto l'attuale vincolo quinquennale. All'articolo 14 è aggiunto che “al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Sulla delicata questione del tetto massimo di alunni per classe, continua ad essere vigente la regola attuale che è stata recepita puntualmente anche in seno al GLHI del nostro Istituto, ossia:

il mantenimento di un massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità, fissato, appunto, dal Decreto 66/17. Tale disposizione, infatti, recepisce quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09. In presenza di alunni in situazione di gravità certificati in itinere che hanno consolidato continuità nel gruppo costituito da un numero maggiore di alunni / in presenza di altri minori in situazione di gravità, sarà valutata dalla scuola la deroga al tetto massimo previsto sentito il gruppo di lavoro per l'inclusione.

Il D.lgs. n°62 del 13 aprile 2017, invece, apporta modifiche al Decreto n°122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione”. Ad un'attenta lettura, il legislatore ha “ritoccato” in parte le disposizioni esistenti attribuendo ad esse, in alcuni casi, una differente veste terminologica. Tuttavia, il DPR 122 non è stato del tutto esautorato perché nella sostanza resta inalterata la natura formativa della valutazione. Tra le novità più importanti la valutazione del comportamento che si riferisce alle competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico e non più attraverso un voto numerico che, se inferiore a sei decimi, comportava la non ammissione all'anno scolastico successivo (L.169 del 2009).

La possibilità di utilizzare "misure compensative o dispensative" che, sino ad oggi, era prevista dalla normativa solo per gli alunni con DSA ora viene estesa, per le prove INVALSI, anche agli alunni con disabilità (naturalmente esse , dopo il D.M.182 /2020 e ss.mm.ii., sono previste anche nella progettazione del PEI). Se necessario, tali alunni possono sostenere gli esami con “prove differenziate” che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Il comma 8 dell'art. 11 introduce, poi, un'importante novità secondo la quale agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei credi formativi (e non il diploma) che è titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) al solo fine di conseguire altro attestato.

IL D.I. 182/2020 E LA SUA COMPLESSA ATTUAZIONE :

“ Dalla sentenza n. 9795 del 14 settembre u.s. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio alla nota n. 2044 del 17. 09.2021, al Parere del CSPI (seduta del 13 ottobre 2022) , alla nota n.15760 del 14 ottobre 2022 e successive, fino al Decreto emendativo n°153 del 1 agosto 2023

Il D.I. n°182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto i nuovi modelli di PEI ICF per tutti gli Ordini di scuola con le Linee Guida quali vademecum per l'approccio al nuovo concetto di Inclusione alla luce dell' ICF : a seguito, però, della sentenza n. 9795 del 14 settembre u.s. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, il Decreto era stato annullato assieme ai suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Dopo tale sentenza, il MI emanava la nota n.2044 del 17. 09.2021 con la quale si intendeva informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR a cui ci si doveva attenere e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

In materia, è sempre rimasto, comunque, vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc. b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11). La nota sottolineava l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.

Riportiamo ulteriori passaggi della nota MI e, in particolare, i motivi di censura del ricorso incidenti nel merito ossia:

- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

Composizione ed alle funzioni del GLO : nel funzionamento di tale organismo non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto:

non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità:

non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) D.I. 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale" (Art. 18, DI 182/2020). In conclusione,

risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Riportiamo, quindi, testualmente quanto disposto in merito al PEI dalla nota MI succitata, al paragrafo Istruzioni Operative:

“Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.” Infine, in conclusione la nota osserva che:

“omissis... risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Successivamente a tali vicende, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022 ribaltava la sentenza del TAR del Lazio facendo riacquistare piena efficacia al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed ai documenti a esso allegati:

- le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
- i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”.

Precisiamo, a tal proposito, che la nostra Istituzione aveva, comunque, deciso, con ponderata lungimiranza in merito alla sua successivamente riconosciuta validità, di adottare per l’a.s. 2021-22 il modello del PEI ministeriale, pur privo di ogni riferimento al D.I. 182/2020 ed alle parti dello stesso oggetto di ricorso a causa della sentenza del Tar del Lazio, ma nella sostanza aderente al modello elaborato dal MI e, per l’ a.s. 2022-23, addirittura in anticipo rispetto alla nota del 15760 del 14 ottobre 2022, i modelli di PEI in allegato alle Linee Guida del D.I. 182/2020 nella loro versione integrale al fine di svolgere i GLO nel pieno rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022

Infine, sottolineiamo che in merito agli alunni con DSA nel Decreto vengono ribadite le norme della L. n° 170/2010 e delle norme applicative (D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011): alunni e studenti hanno diritto a tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi ed all’uso di strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l’anno o se ritenuti necessari per lo svolgimento delle verifiche (comma 11). Viene ribadito che se un alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere debba compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12). Il comma 13 introduce invece una novità importante, che modifica la precedente normativa. Infatti inizialmente si conferma quanto già previsto: un alunno con certificazione di DSA di particolare gravità "su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato". Successivamente però si prosegue dicendo che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere "in sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del

diploma". Nulla si dice invece nel Decreto rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di classe d'intesa con la famiglia. E' da ritenere che permangano le norme sulla possibile applicazione di strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa.

Parere del CSPI

In merito alla bozza del decreto nel quale sono indicate le disposizioni correttive del D.I. 182/2020, il CSPI, nella seduta del 13 ottobre 2022, aveva espresso all'unanimità parere favorevole ritenendo positivo l'intervento del ministero sugli aspetti controversi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, che avrebbero potuto comunque portare a contenziosi.

Il CSPI riteneva, inoltre, positivo che fossero state apportate modifiche anche ai modelli di PEI e alle Linee Guida che rendono coerenti gli interventi e consentono un più flessibile utilizzo dei modelli stessi.

La nota 15760 del 14 ottobre 2022 (che riportiamo di seguito integralmente) a cura della Direzione generale per lo studente , l'inclusione e l'orientamento scolastico del MI, ha diramato le indicazioni in merito all'elaborazione del PEI da parte delle scuole a partire dall'anno scolastico 2022-23: va, in merito, precisato che la nostra scuola, anticipando i tempi, aveva già adottato, per il corrente a.s. 2022-23 , i modelli di PEI in allegato al D.I. 182/2020 avviando tempestivamente i GLO per la prima approvazione dei PEI nel rispetto della tempistica indicata dalla normativa dedicata , ossia il 31 ottobre.

Riportiamo, quindi, integralmente, la nota MI n.15760 del 14.10.2022 :

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l'a.s.2022/2023.

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell'istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. Con la Sentenza del marzo scorso, dunque, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i documenti ad esso allegati: - le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; - i modelli di PEI per Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado; - la Scheda C, "Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento" e la Tabella C1, "Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico".

Nelle more della definizione del giudizio d'appello, con nota 17 settembre 2021, n. 2044, questo Ministero aveva fornito indicazioni operative per la redazione dei PEI nell'a.s. 2021/2022, comunque richiamando la centralità delle previsioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in ordine alle prestazioni per l'inclusione scolastica. Tanto ciò premesso, si informano le SS.LL. che è in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182. Nelle more

dell'adozione del predetto decreto, le istituzioni scolastiche, dalle SS.LL. medesime opportunamente sensibilizzate, è necessario provvedano ad adottare i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota) per la progettazione educativo didattica. Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi.

Considerato che in questo momento dell'anno scolastico i Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l'a.s. 2022/2023, si rappresenta l'esigenza che l'attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l'inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest'ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI. Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione dei contenuti della presente nota alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza.

Successivamente a questa nota vi sono state anche altre indicazioni ministeriali : ricordiamo, infatti, la nota MIM n.14299 del 23 giugno 2023 avente ad oggetto “ Indicazioni per Redazione dei PEI e nuove funzionalità nella Partizione separata dell'Anagrafe nazionale studenti (ANS) – Nota MIM Prot. AOODPIT n. 2202 del 01/06/2023 e nota MIM Protocollo AOODGCASIS n. 2780 - del 12/06/2023 “ .

Dopo tali indicazioni è stato, infine, pubblicato l'atteso Decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 (da molti indicato come Interministeriale perché realizzato acquisito il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con prot. 30418 del 18 luglio 2023) recante le disposizioni correttive al decreto interministeriale n°182 del 29 dicembre 2020. Il decreto ha visto la luce dopo un anno di attesa , recependo buona parte delle osservazioni di cui al ricorso fatto dalle associazioni, che aveva portato alla sentenza del Tar del Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 ed all' annullamento successivo del D.I. 182 e dei suoi allegati.

Nello specifico, il decreto n.153 / 2023 ha apportato modifiche al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed ai seguenti documenti:

- a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;
- b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
- c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
- d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
- e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
- f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;
- g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.

Le modifiche al DI 182/2020

Il DI 153/2023 è formato da 14 articoli, che hanno apportato al DI 182/2020 le seguenti modifiche:

- Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione: è stata rimossa la figura dello psicopedagogo, ove presente, tra le figure interne al GLO ed è stata apportata un'integrazione terminologica alle aree di riferimento degli specialisti chiamati a partecipare alle riunioni (aggiunta “assistenza specialistica”).
- Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione: è stato corretto refuso in un riferimento interno ad un comma ma, soprattutto, è stata rimossa la possibilità di riunione del GLO

in orario scolastico. Salvo motivata necessità (che, si presume, dovrà comparire nel verbale o essere comunque documentata), tali incontri dovranno svolgersi in fasce orarie non coincidenti con l'orario delle lezioni.

- **Articolo 8. Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico:** è stato aggiunto il comma 4, che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame. Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria.
- **Articolo 9. Ambiente di apprendimento inclusivo:** si rileva un'aggiunta terminologica (contesto fisico, organizzativo e relazionale) che rende più trasparente la natura integrata dell'osservazione sistematica per poter predisporre un ambiente di apprendimento inclusivo.
- **Articolo 10. Curricolo dell'alunno:** con la modifica di questo articolo si precisa che la valutazione va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari, e si esclude ad ogni livello l'esonero dalle discipline di studio. Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado. Tale precisazione risulta pienamente coerente con quanto affermato nell'OM 90/2001, art. 15, richiamato nel D.Lgs 62/2017, art. 20, c. 5 ed esplicitato sia nei nuovi modelli di PEI sia nelle Linee guida allegate al Decreto Interministeriale (Allegato B al DI 153/2023, in particolare pagine da 35 a 42) già nella versione del 2020 (Allegato B al DI 182/2020, pagine da 36 a 43).
- **Articolo 10 bis. Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado:** questo articolo, nuova aggiunta del DI 153/2023, chiarisce le modalità di passaggio da un percorso didattico differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti. Sono previste due possibilità:
 - a. Se il CdC non approva a maggioranza, l'alunno dovrà superare prove integrative per ottenere il passaggio;
 - b. Se il CdC approva a maggioranza, il passaggio sarà confermato senza necessità di prove integrative. Si nota, in questo articolo, l'implicito assunto che il percorso didattico sia di competenza del solo team docenti/CdC e non dell'intero GLO, come già chiarito nelle Linee guida (Allegato B al DI 182/2020, p. 30, e Allegato B al DI 153/2023, p. 30). Pertanto, il passaggio da un percorso didattico differenziato a uno con prove equipollenti richiede l'approvazione della sola componente docente del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.
- **Articolo 12. Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza:** si nota una modifica terminologica al riferimento alle disabilità visive e uditive che non consideri tale tipologia di funzionamento un deficit, come nel testo precedente (il testo "privi della vista, privi dell'udito" è stato sostituito da "con disabilità visive e uditive").
- **Articolo 13. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse:** questa sezione precisa le possibilità di personalizzazione oraria non coincidente con l'intero tempo scuola. La possibilità è ammessa ma in via eccezionale alla luce dei seguenti prerequisiti:
 - a) Comprovate e documentate esigenze sanitarie
 - b. Richiesta espressa congiuntamente da parte della famiglia e dei sanitari (e non in alternativa da uno o dall'altro, come nella versione precedente del testo normativo).

- Articolo 18. Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno: viene qui modificata la dicitura "Debito di Funzionamento" con "Supporti al funzionamento". La precedente definizione risulta, infatti, poco coerente con l'ottica inclusiva di recupero in un percorso su misura e declinato sulla base delle effettive esigenze e potenzialità dell'alunno proprio per promuovere il maggior livello di funzionamento possibile, da perseguire, appunto, con opportuni supporti in ottica bio-psico-sociale di abbattimento delle barriere all'interazione con il contesto. Viene inoltre esplicitato che la rilevazione del fabbisogno di risorse può avvenire in tre modalità distinte: a) in base al profilo di funzionamento;
b) in base al verbale di accertamento;
c) prendendo in considerazione entrambi i documenti.
- Articolo 19. Modello di Piano Educativo Individualizzato: in riferimento all'attivazione della compilazione in digitale del PEI (ancora in via sperimentale ed estesa solo a scuole volontarie) si precisa che le credenziali di accesso al documento avranno privilegi diversificati a seconda del profilo che effettuerà l'accesso.
- Articolo 20. Linee guida: viene aggiunto "Al fine di agevolare la redazione del PEI" all'inizio dell'articolo, esplicitando la finalità delle Linee guida allegate al decreto
- Articolo 21. Norme transitorie: viene esplicitato, attraverso l'aggiunta di un comma, che, nel caso il profilo di funzionamento non sia stato ancora redatto, il PEI può ancora basarsi, in via transitoria, sul binomio diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale.

Le modifiche agli allegati

Contestualmente alla modifica del testo di legge, sono stati pubblicati nuovamente gli allegati al DI 182/2020, in versione integrata, riveduta e corretta. In particolare:

- I nuovi modelli di PEI modificati in base alla nuova normativa (Allegati A1, A2, A3, A4 al DI 153/2023).
- Le Linee guida modificate sulla base delle nuove disposizioni (Allegato B al DI 153/2023).
- La modifica terminologica della scheda di "Supporti al funzionamento" (Allegato C al DI 153/2023, ex "Debito di funzionamento").
- La tabella dei fabbisogni (Allegato C1 al DI 153/2023) divisa per ordine di scuola: si rileva in particolare, l'esplicitazione di corrispondenza tra entità delle difficoltà riscontrate e ore di sostegno (diversificate in base all'orario del personale docente dei vari ordini e gradi di scuola).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA - PIANO D'INCLUSIONE

2023/2024

L'excursus normativo sopra dettagliato è indispensabile per spiegare la complessità degli interventi relativi all'inclusione degli ultimi anni e le costanti novità che interessano la società, la scuola ed il panorama culturale e storico del nostro Paese nel suo complesso. Il Dipartimento inclusione si è, quindi, lungamente soffermato, sia negli scorsi aa.ss. che nel corrente a.s. 2023-24 sulle indicazioni legislative e ministeriali, rendendole oggetto di studio ed attenti approfondimenti, al fine di procedere alla stesura del PEI ICF del nostro Istituto secondo le prescrizioni ministeriali e le modifiche al modello di PEI di cui al DI 182/2020 di

cui al Decreto 153/2023 . Tutto ciò al fine di armonizzare l'azione didattica ed educativa della nostra istituzione alla nuova visione , in chiave ICF, della disabilità universalmente considerata in tutti gli ambiti (sociale, politico, culturale...) alla luce di un'ottica olistica e rispettosa della persona e del suo funzionamento in ogni aspetto della sua vita. Ciò rende possibile rendere la progettazione e l'azione didattica ed educativa per i bambini e le bambine , gli alunni e le alunne realmente personalizzata e rispettosa delle potenzialità ed esigenze di ognuno: si precisa che gli alunni con disabilità, BES o DSA frequentanti il nostro istituto sono, attualmente , pari a circa l'8% della popolazione scolastica complessiva ed hanno fatto registrare un significativo aumento degli alunni in possesso di certificazione L.104/92 Art.3 c.3.

Il PAI d'istituto ha, pertanto, attentamente individuato e monitorato i punti di forza e le criticità dell'impalcatura inclusiva dell'Istituzione ed indicato gli obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno scolastico 2023-24, evidenziando il puntuale rispetto delle indicazioni ministeriali in tema di inclusione nonché il monitoraggio dei livelli di inclusività della Scuola attraverso:

- condivisione della normativa sull'inclusione e sulle problematiche ad essa afferenti attraverso opportune forme di divulgazione rivolte anche alle famiglie;
- forme costanti di formazione-informazione dei docenti curricolari e di sostegno sulle tematiche inclusive , anche a cura di figure interne all'istituzione ;
- raccordo con famiglie-territorio-ente locale-azienda sanitaria al fine di programmare azioni inclusive condivise ed efficaci ;
- forme di sperimentazione e confronto costante in merito alla normativa, agli atti , ai documenti ed alle iniziative inclusive (Giornata mondiale della Disabilità, Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo , Giornata delle persone con sindrome di Down ecc.) a cura del Dipartimento Inclusione;
- monitoraggio dell'inclusività dell'Istituzione attraverso gli organi deputati (GLI e , sia pure per aspetti strettamente collegati a ciascun alunno/a con disabilità, GLO) ;
- attività di studio e ricerca a cura, in particolare, del GLHI;
- attenta programmazione ed assegnazione delle risorse riservate all'assistenza ed alla comunicazione degli alunni con disabilità in collaborazione con l'ente Locale ;
- progetti rivolti all'inclusione e finalizzati, tra l'altro, anche all'acquisto di sussidi didattici, multimediali , attrezzature specialistiche ecc. , anche in collaborazione i CTS del territorio e gli EE.LL. (in particolare, L. 30.12.2020 n.178 Decreto Dipartimentale MI-A00DPIT/932 del 04.07.2023;/ Diritto allo studio / L.R. 27/85 ecc.).

Si ribadisce , infine, che la Referente ed il Dipartimento inclusione, sotto l'input della Dirigente Scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, oltre a provvedere al costante aggiornamento del Protocollo H e del Protocollo per l' Accoglienza degli alunni stranieri, hanno realizzato anche altri importanti protocolli di formazione/informazione ed intervento e vari documenti per l'inclusione , tra i quali ricordiamo:

1. Protocollo “Linee guida sull'Autismo”
2. Protocollo “Alunni DOP / ADHD” con Progetto Operativo allegato
3. Protocolli DSA (Infanzia, Primaria e Sec. di I Grado)
4. Protocollo “ABA in progress”
5. Griglie per la rilevazione del Disagio diversificate per i tre Ordini di Scuola
6. Documento “Accogliere gli alunni stranieri”
7. Documento ““ Linee Guida per la Valutazione” , aggiornate alla luce del D.lgs n°62/2017 e della normativa successiva